Schema di contratto

**PER L’ACQUISIZIONE DELLE LICENZE VEEAM E SUPPORTO SPECIALISTICO PER L’INFRASTRUTTURA DI BACKUP E RECOVERY DELL’AUTORITà NAZIONALE ANTICORRUZIONE –**

**cig XXXXXXXX**

**tra**

**autorità nazionale anticorruzione**

**e**

**la società …………………….……………………………………………………………………**

[Schema di contratto 1](#_Toc144369620)

[Premessa 3](#_Toc144369621)

[Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni 3](#_Toc144369622)

[Art. 2 - Oggetto 4](#_Toc144369623)

[Art. 3 - Durata del Contratto 4](#_Toc144369624)

[Art. 4 - Importo contrattuale 5](#_Toc144369625)

[Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 5](#_Toc144369626)

[Art. 6 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente 5](#_Toc144369627)

[Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 6](#_Toc144369628)

[Art. 8 - Obblighi di riservatezza 7](#_Toc144369629)

[Art. 9 - Trattamento dei dati personali 7](#_Toc144369630)

[Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva 8](#_Toc144369631)

[Art. 11 - Subappalto 9](#_Toc144369632)

[Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 10](#_Toc144369633)

[Art. 13 - Garanzia definitiva 11](#_Toc144369634)

[Art. 14 - Penali e rilievi 11](#_Toc144369635)

[Art. 15 – Fatturazione e pagamenti 12](#_Toc144369636)

[Art. 16 - Recesso 13](#_Toc144369637)

[Art. 17 - Risoluzione per inadempimento 13](#_Toc144369638)

[Art. 18 - Recesso 14](#_Toc144369639)

[Art. 19 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito 14](#_Toc144369640)

[Art. 20 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 14](#_Toc144369641)

[Art. 21 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio 15](#_Toc144369642)

[Art. 22 - Foro di competenza. 15](#_Toc144369643)

[Art. 23 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione 15](#_Toc144369644)

[Art. 24 - Elezione di domicilio e comunicazioni 16](#_Toc144369645)

# Premessa

1. con decisione di contrarre prot. **0144257**  del 4.12.2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata Autorità o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 17, 25, 32, 72 e 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (di seguito denominato Codice), un appalto specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, per l’acquisizione delle licenze Veeam e supporto specialistico per un periodo di 36 mesi, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
2. la procedura di appalto specifico è stata pubblicata sulla piattaforma [www.acquistinretepa,it](http://www.acquistinretepa,it) in data XX.XX.2024;
3. con verbale n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_ il RUP/Seggio di garaha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara, formalizzata con Appunto al Segretario Generale prot. n…… del ……..;
4. con determina prot. n. XXXX del XX.XX.XXXX è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata in favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 90, co. 1 lett b) e lett. c) del Codice;
6. l’aggiudicatario della procedura (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento;
7. ai sensi dell’art. 18 – comma 3 – lett. c) del Codice non si applica il termine dilatorio di cui al medesimo articolo del Codice per la stipula del contratto;
8. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso l’Allegato tecnico – definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
9. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

stante l’urgenza dell’affidamento dell’appalto in esame, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, le quali, in caso di esito negativo, saranno causa di risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 122, comma 2, lett. b), del Codice.

# Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il capitolato tecnico, l’offerta economica, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
3. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

* dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Autorità nella procedura di gara;
* dalle clausole riportate nell’offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale www.acquistinretepa.it dal Contraente nella suddetta procedura;
* dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’Autorità e il Contraente;
* dal d.lgs. 36/2023;
* dai regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. 36/2023, adottati dall’ANAC;
* dalle disposizioni del d.lgs n. 50/2016 di cui è stata stabilita l’ultrattività fino al 31.12.2023 in base a quanto previsto dall’art. 225 del d.lgs. n. 36/2023;
* dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR”) e dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
* dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
* dalla legge n. 136/2010;
* dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
* dal Codice di comportamento dell’Autorità e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023 - 2025 adottato ai sensi della legge n. 190/2012.

1. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Autorità, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall’Autorità.
3. L’Autorità provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
4. Si rinvia alle definizioni contenute nel capitolato tecnico.

# Art. 2 - Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l’acquisizione biennale delle licenze Veeam e relativo supporto specialistico per per un periodo di 36 mesi come meglio specificato nel capitolato tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara.

# Art. 3 - Durata del Contratto

1. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dal 28.01.2025 (o altra data da concordare con la Società).
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell’Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

# Art. 4 - Importo contrattuale

1. Per l’acquisizione delle licenze e dei servizi connessi nell’ambito contrattuale i prezzi previsti sono i seguenti:
2. Licenze per la piattaforma Liferay DXP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Supporto specialistico
4. L’importo contrattuale viene determinato, per la durata di 36 mesi, in € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), IVA esclusa.
5. Gli oneri per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.
6. Pertanto, l’importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € XXXXXXXXXX/XX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).
7. Relativamente al servizio di supporto specialistico, gli importi di cui al comma 2 lett. b) del presente articolo sono da intendersi quali massimali di spesa per l’Autorità e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto del servizio per l’intero ammontare.

# Art. 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
7. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 17.

# Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 – comma 6 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

# Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.
6. Fermo restando quanto previsto nell’articolo recante “Trattamento dei dati personali”, il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

# Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
2. L’Autorità tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR, dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal d.lgs. 101/2018, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

# Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell’Amministrazione e/o di terzi.
2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l’espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l’Amministrazione e a rifondere a quest’ultima quanto eventualmente da questo pagato, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.
4. È esclusa ogni manleva da parte dell’Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell’esecuzione del servizio.

# Art. 10 - Subappalto

1. Il Contraente conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto

*ovvero*

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

------------------------------------------------

1. Per le prestazioni rese in subappalto, l’Autorità provvederà a effettuare il relativo pagamento al Contraente, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.119, co.11, del d.lgs. 36/2023.
2. In caso di pagamenti effettuati al Contraente, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Autorità, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
3. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Contraente trasmette all’Autorità il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Nel caso in cui il Contraente, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Autorità, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

* il nome del sub-contraente;
* l'importo del sub-contratto;
* l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

1. Il Contraente deve inoltre comunicare all’Autorità le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.
2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Contraente è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 7 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023.
3. Il Contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. Il Contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso il Contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
5. In caso di inadempimento da parte del Contraente agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del Codice.

# Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contrente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
7. L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Autorità, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. delibera n. 371 del 27 luglio 2022 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.

# Art. 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell’importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in lettere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), resa ai sensi dell’art. 117 del Codice, in favore dell’Autorità.
2. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

# Art. 13 - Penali e rilievi

1. In caso di inadempimenti, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazerocinque) e il 5% (cinquepercento) sull’importo contrattuale, IVA esclusa.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l’Autorità ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti..

# Art. 14 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture e successivamente alla dichiarazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore di codesta Società secondo le indicazioni di pagamento riportate in fattura, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione proposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto e confermato dal Responsabile del procedimento.
2. La fatturazione sarà effettuata con le seguenti modalità
3. per le licenze Veeam successivamente alla loro installazione;
4. posticipata, a consumo, per i servizi di supporto specialistico.
5. Sull’importo netto di ciascuna fattura, il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,5% di cui all’art. 30, comma 5-bis, d.lgs. n. 50/2016. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
6. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a: Autorità Nazionale Anticorruzione – (C.F. 97584460584) – via Minghetti n. 10 – 00187 Roma e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, e il seguente codice identificativo gara (CIG): **xxxxxxxxxx**.
7. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo e la data del contratto, nonché i servizi fatturati e le relative quantità.
8. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UF4LZD.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per l’eventuale subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
10. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
11. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l’Autorità rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
12. Non potranno essere pretesi interessi per l’eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall’espletamento di obblighi normativi.

# Art. 15 - Recesso

1. L’Autorità potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023.

# Art. 16 - Risoluzione per inadempimento

1. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023. L’Autorità, tramite comunicazione pec, darà alla Società un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. La Società avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
2. Si conviene, inoltre, che questa Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società a mezzo pec nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: “obblighi derivanti dal rapporto di lavoro”; “divieto di cessione del contratto. Cessione del credito”.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.
4. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 del presente atto.
5. L’Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l’Autorità ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
6. In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:
   1. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
   2. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); subappalto (art. 10); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 18);
   3. mancata osservanza del Codice di comportamento dell’Autorità;
   4. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d’integrità.
7. Si richiama quanto previsto all’art. 3 – comma 2 – del presente contratto.

# Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 co. 1, lett d), punto 2, del d.lgs. n. 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall’art. 120, co. 12, del d.lgs. n. 36/2023.

2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.

3. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. **xxxxxxxxx** al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno nei limiti comunque dell’importo contrattuale, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

# Art. 18 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L’Autorità, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, in relazione al mutamento delle proprie esigenze organizzative e funzionali, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023. Tali variazioni verranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.

2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso

3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall’Autorità.

# Art. 19 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. L’Autorità individua il Dott. Gaetano Giarrusso, funzionario dell’Ufficio USIS dell’Autorità, quale direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Salvo diverse disposizioni, l’Autorità, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all’esecuzione del presente appalto.
4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

# Art. 20 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

# Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione

1. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023, è soggetto ad imposta di bollo, a carico della Società, in conformità a quanto prescritto dall’art. 18, co. 10, del d.lgs. 36/2023 e dal relativo Allegato I.4.
2. La misura dell’imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
3. 3. L’imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e della relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023, ossia tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici tributo di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.
4. Non è ammesso il pagamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale.
5. Il pagamento dell’imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972. Per l’effetto, il calcolo della misura dell’imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta in fase di gara.
6. Sono comunque a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell’Autorità per legge.
7. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

# Art. 22 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

* Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma

PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

* (Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
2. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all’indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
3. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
4. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all’altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto